



Il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
per l'ILVA di Taranto

Roma, 26 marzo 2013
Prot. Garante/38/U/2013

per il tramite del Al Sig. Presidente del Consiglio dei
Ministri
Sottosegretario di Stato
Prof. Antonio Catricalà
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370
ROMA

per il tramite del Sig. Al Sig. Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del mare
Capo di Gabinetto
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

per il tramite del Sig. Al Sig. Ministro della Salute
Capo di Gabinetto
Lungotevere Ripa, 1
00153 ROMA

Al Sig. Prefetto di Taranto
Via Anfiteatro, 4
74123 TARANTO

Riferimento: legge n. 231 del 2012.

Oggetto: attuazione Autorizzazione Integrata Ambientale ILVA SpA – Criticità riscontrate.

1. Ai sensi e per gli effetti previsti dalla disposizione dell'articolo 3.6 della legge n. 231 del 2012, comunico che, con l'allegata nota tecnica, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha trasmesso i risultati del controllo effettuato in data 5-7 marzo u.s. presso lo Stabilimento in oggetto indicato, segnalando le criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal decreto di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012.



Il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
per l'ILVA di Taranto

Tali criticità – che concernono sia gli interventi di adeguamento che l'esercizio della gestione – sono specificate nella predetta nota, con indicazione, altresì, delle infrazioni accertate per superamento dei limiti di emissioni e con segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.

In particolare, in ordine agli interventi di adeguamento impiantistico (che costituiscono la parte più significativa dell'atto autorizzativo), le criticità riscontrate riguardano – oltre alla prescrizione avente ad oggetto i nastri trasportatori dei materiali entro lo stabilimento (su cui, *infra*, punto 2) – quelle concernenti l'area di carico-scarico dei materiali, i parchi di deposito dei materiali, nonché taluni edifici asserviti alle aree di produzione.

Per quel che concerne le misure da proporre ai sensi della sopraindicata disposizione di legge, questo Garante ritiene che quelle formulate nell'indicata nota dall'ISPRA (e dirette all'Autorità competente per l'attuazione dell'AIA), esauriscano allo stato ogni ulteriore possibilità di intervento, apparendo idonee e proporzionate in relazione alle finalità perseguite dalla legge.

2. In relazione al punto indicato al n. 2 della nota tecnica (prescrizione n. 6 concernente i nastri trasportatori dei materiali entro lo stabilimento) – formante oggetto anche di autonoma iscrizione nel registro criticità del garante (n. 3 del 2013) – l'avvenuta constatazione della scadenza del termine per l'espletamento della prescrizione (27 gennaio 2013), determina, ex articolo 1.2 della citata legge, la competenza esclusiva del Prefetto di Taranto per le determinazioni a lui attribuite dalla legge, non essendo consentita alcuna valutazione, da parte di altri organi, neanche in ordine alla sussistenza di eventuali cause di esclusione della responsabilità amministrativa.

3. Colgo l'occasione per inviare l'espressione *della mia più alta considerazione*

Vitaliano Esposito

All.to 1

OGGETTO: Comunicazione sugli esiti del controllo effettuato in data 5-6-7 marzo 2013, Art. 29 decies del D.Lgs.152/06 e Legge 231/12.

Ad esito del controllo effettuato in data 5-6-7 marzo 2013, presso lo Stabilimento ILVA in Taranto, finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal decreto di riesame prot. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, facendo seguito alla precedente comunicazione ISPRA prot. 11587 in data 12 marzo 2013, si rappresenta quanto segue.

In relazione agli interventi di adeguamento, si rileva quanto nel seguito riportato.

- 1) L'ammodernamento del sistema di carico scarico materiali trasportati via mare, collocato presso gli impianti marittimi, a parere del gestore risulta completato (*prescrizione 5*). Il sistema attuale è per taluni scaricatori tuttora a benna, ed è stato automatizzato asservendo il movimento del sistema ad una "logica" che comanda, senza possibilità di intervento degli operatori, spostamenti laterali e altezze di carico e scarico. Durante il sopralluogo, effettuato presso il secondo sporgente DM3 e DM2, si è constatato che il sistema opera senza pendolamenti visibili, con una costante ripetizione delle operazioni, senza errate aperture/chiusure delle benne e con la contestuale bagnatura della tramoggia di scarico ai nastri.
- 2) Gli interventi di chiusura dei nastri e cadute di materiali sfusi (*prescrizione 6*) risultano, come noto, non completati entro il 27/01/2013; ILVA S.p.A. con nota DIR 257/12 del 17/12/2012 ha richiesto modifica dell'atto autorizzativo e con DIR 19/2013 del 21/01/2013 ha trasmesso il nuovo crono programma, prevedendo l'ultimazione di circa il 90% degli adeguamenti entro fine 2014 e il completamento entro il 2015; come desumibile da detto nuovo crono programma, trattasi di interventi tecnici molto articolati nel tempo, i cui lavori di esecuzione risultano alla data del sopralluogo sostanzialmente nelle fasi di avvio (emissione di richieste di acquisto, emissione di ordini, attivazione di cantieri) e solo in pochi casi completati.
- 3) La nuova rete idranti per la bagnatura dei cumuli (*prescrizione 11* indicata tra le *misure gestionali da attuare subito*) risulta ad oggi non realizzata; ILVA S.p.A. ha emesso specifico ordine di acquisto con previsione di completamento entro febbraio 2014; i soli lavori eseguiti in relazione alla rete idrica sono



- preliminari e riguardano i sondaggi per la caratterizzazione degli scavi, e non è risultato visibile nei parchi alcun componente ovvero alcun tratto di scavo ai fini della realizzazione della rete idrica.
- 4) La nebulizzazione di acqua mediante apposite macchine (*fog-cannon*) per la riduzione delle particelle di polveri sospese generate dalla movimentazione e stoccaggio dei materiali nei parchi primari, OMO, Coke Nord e GRF (*prescrizione 12* indicata tra le *misure gestionali da attuare subito*) risulta al momento non attiva; durante il controllo è stato acquisito il numero dell'ordine di acquisto con previsione d'installazione delle prime macchine *fog-cannon* entro giugno 2013 e delle rimanenti macchine entro ottobre 2013, per un totale di 8.
 - 5) L'attuale depolverazione stock house dell'AFO/2 (*prescrizione 16* indicata tra *gli interventi strutturali da attuare subito*) in funzione risulta al momento non potenziata in vista della chiusura dell'edificio SH2; ILVA S.p.A. ha emesso ordine di acquisto, prevedendo la durata dei lavori in 18 mesi, con previsione di ultimare gli interventi entro il mese di luglio 2014; alla data del controllo erano in corso i primi rilievi per l'esecuzione dei lavori di chiusura, inoltre i tempi di realizzazione risultano oggi significativamente estesi rispetto a quanto già comunicato all'Autorità Competente e accertato nel precedente controllo di dicembre 2012; si consideri qui che la *prescrizione 16* riguarda anche altri interventi strutturali di chiusura edifici per i quali l'autorizzazione indica tempi più lunghi in altre prescrizioni (40, 51, 58, 60, 65, 67).
 - 6) Le emissioni gassose fuggitive dagli impianti di trattamento dei gas (*prescrizione 36*) degli sfiati asserviti ai serbatoi di catrame non sono state adeguate alla BAT 47, come richiesto; ILVA S.p.A. ha dichiarato che è prevista la consegna del progetto entro il 31/05/2013; al progetto farà seguito la realizzazione delle captazioni, ma non è stato possibile acquisire una previsione aggiornata per il completamento dell'intervento.
 - 7) Assenza di un sistema di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle particelle di polveri sospese generate dalle emissioni diffuse (*prescrizione 70 quarto punto*), nelle more della realizzazione dell'intervento di copertura area GRF e area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata; per la *prescrizione* suddetta il gestore ha adottato la soluzione impiantistica unica già esposta al punto 3, che prevede la nebulizzazione di acqua mediante apposite macchine (*fog-cannon*) con previsione, come detto, d'installazione delle prime macchine *fog-cannon*, entro giugno 2013 e completamento entro ottobre 2013, per un totale di 8.

In relazione all'esercizio, invece, è stato accertato quanto segue.

- 8) Superamento della durata delle emissioni visibili durante il caricamento della miscela nelle batterie della cokeria (*prescrizione 41*); in base alle registrazioni fornite da ILVA S.p.A. e relative all'esercizio di fine anno 2012, sono stati riscontrati tempi quasi sempre superiori ai 30 secondi prescritti per le batterie 3-4 e 5-6, allo stato attuale ferme, e per le batterie 9-10 della cokeria, attualmente in funzione.
- 9) Superamento del limite di 20 mg/Nm³ di concentrazione di polveri per le batterie 9-10 nel reparto cokefazione della cokeria (*prescrizione 42*); le registrazioni (acquisite in allegato 14 al verbale d'ispezione del 07/03/2013) rilevano alcuni superamenti emissivi per il parametro polveri; le registrazioni fornite da ILVA S.p.A., per le batterie 3-4 e 5-6 nell'ultimo trimestre di esercizio prima della chiusura, rilevano altresì alcuni superamenti, del limite di 20 mg/Nm³ di concentrazione di polveri e di 300 mg/Nm³ di concentrazione di SO₂.
- 10) Superamento del valore di 25 g/t coke nell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento (*prescrizione 49*); in base alle registrazioni fornite da ILVA S.p.A. e relative all'esercizio di fine anno 2012, sono state riscontrate emissioni di particolato, in alcuni casi superiori a 25 g/t coke, sia per le torri 1 e 3 (si osservi che nella lettera ISPRA prot. 11587 in data 12 marzo 2013 la torre 3 è stata per un mero errore di scrittura denominata torre 2), asservite alle batterie 3-4 e 5-6 della cokeria oggi non più in esercizio, sia per la torre di spegnimento n.7 asservita alle batterie 11-12, attualmente in funzione.

Con riferimento al sopra indicato punto 1, resta a parere di questo Istituto la necessità di interpretare la *prescrizione* che riporta "... l'adeguamento a quanto previsto dalla BAT n. 11 con l'utilizzo di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti ...". La BAT 11 a cui la *prescrizione* si riferisce prevede la possibilità di utilizzo di benne, in alternativa all'utilizzo di navi con sistemi di scaricamento automatico o



di scaricatori continui chiusi; nell'ipotesi di utilizzo di benna la BAT 11 richiede altresì che "... la polvere generata dagli scaricatori di navi con benna dovrebbe essere minimizzata attraverso una combinazione di tecniche che garantisca un adeguato contenuto di umidità del materiale che viene scaricato, attraverso la minimizzazione delle altezze di caduta del materiale nella tramoggia e l'utilizzazione di getti d'acqua o di nebbie di acqua nebulizzata alla bocca della tramoggia dello scaricatore della nave ...".

Vorrà Codesta Autorità Competente valutare se, limitatamente ai casi di utilizzo di benna, la prescrizione si possa intendere assolta grazie all'automatizzazione delle operazioni. In ogni caso, a parere dello scrivente Servizio, esiste la possibilità che il componente "benna" stesso sia chiuso in modo più efficace rispetto all'attuale (ad esempio con l'utilizzo delle cosiddette "benne ecologiche" completamente chiuse) al fine di meglio prevenire eventuali perdite di materiale e che la tramoggia di scarico ai nastri sia esercita con più elevate paratoie di protezione, al fine di prevenire eventuale polverosità in giornate maggiormente ventose rispetto a quella del sopralluogo.

Riguardo al sopra indicato punto 2), tenuto conto della recente direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. MINISTRO-2013-693 del 18 febbraio 2013, riguardante disposizioni per l'attuazione di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 1 dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/06, questo Istituto ritiene di avere documentato lo stato degli interventi rimettendo a Codesta Autorità Competente ogni ulteriore valutazione in merito.

Relativamente ai sopracitati punti da 3 a 7, ISPRA, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., accerta con la presente che le seguenti prescrizioni:

- realizzazione di una nuova rete idranti per la bagnatura dei cumuli, prevista dalla *prescrizione 11*, § 3.1.2 "Misure gestionali da attuare subito", del Parere Istruttorio Conclusivo Intermedio (PICI pag.18), parte integrante del decreto di riesame;
- nebulizzazione di acqua mediante apposite macchine (*fog-cannon*) per la riduzione delle particelle di polveri sospese generate dalla movimentazione e stoccaggio dei materiali nei parchi primari, OMO, Coke Nord e GRF, prevista dalla *prescrizione 12*, § 3.1.2 "Misure gestionali da attuare subito", (PICI pag.18);
- depolverazione stock house dell'AFO/2, prevista dalla *prescrizione 16*, § 3.2 "Interventi strutturali da eseguire subito", (PICI pag. 19);
- minimizzazione delle emissioni gassose fuggitive, richiesta dalla *prescrizione 36*, § 3.5.3 "Riduzione delle emissioni diffuse", (PICI pag. 25);
- sistema di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle particelle di polveri sospese generate dalle emissioni diffuse, nelle more della realizzazione dell'intervento di copertura area GRF e area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata, previsto dalla *prescrizione 70 quarto punto*, § 3.8 "Cokefazione", (PICI pag. 38);

non risultano rispettate alla data del controllo in oggetto, ovvero a circa 4 mesi dal rilascio dell'atto prescrittivo che le contiene. Vorrà Codesta Autorità Competente valutare come debba essere intesa la locuzione "... da attuare subito ..." in relazione ad interventi a carattere strutturale e gestionale che per loro natura richiedono tempi di esecuzione.

Relativamente infine ai sopracitati punti da 8 a 10, ISPRA, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., accerta con la presente le seguenti violazioni dell'AIA:

- superamento della durata delle emissioni visibili durante il caricamento della miscela nelle batterie 9-10 della cokeria, attualmente in funzione, contrariamente a quanto previsto dalla *prescrizione 41*, § 3.5.5 "Caricamento Miscela", (PICI pag.27);
- superamento del limite di 20 mg/Nm³ di concentrazione di polveri per le batterie 9-10 in esercizio e superamenti emissivi del limite di 20 mg/Nm³ di concentrazione di polveri e del limite di 300 mg/Nm³ di concentrazione per l'SO₂, per le batterie 3-4 e 5-6 della cokeria, nell'ultimo trimestre di esercizio prima della chiusura, in contrasto alla *prescrizione 42*, § 3.5.6 "Cokefazione" "Spegnimento Coke", (PICI pag.28);
- superamento del valore di 25 g/t coke nell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento 1 e 3, asservite alle batterie 3-4 e 5-6 della cokeria non più in esercizio,



nei mesi antecedenti le fermate delle batterie prima della chiusura, e nella torre di spegnimento n.7 asservita alle batterie 11-12, attualmente in funzione, contrariamente a quanto previsto dalla *prescrizione 49*, § 3.5.9 "Spegnimento Coke", (PICI pag.30);

- omesse comunicazioni con dettagliate informative all'Autorità Competente ed agli enti di controllo, previste dal § 13 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 973, parte integrante del decreto 4 agosto 2011), come integrata dalla *prescrizione 89* (PICI pag.44 primo capoverso) e dal § 9.3 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC pag.164), relativamente alle non conformità ai limiti emissivi di cui ai precedenti punti.

In riferimento alle circostanze sopra esposte, la proposta dello scrivente Istituto a Codesta Autorità Competente, ai sensi del comma 6 dell'art.29-*decies* del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è di procedere a diffida nei confronti del gestore ad operare affinché sia garantito quanto segue:

- a) entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, realizzazione di una rete idranti, anche provvisoria, in attesa di completare i lavori della rete definitiva, per la bagnatura dei cumuli di materie prime nei parchi primari di cui alla *prescrizione 11*;
- b) entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, attivazione di un sistema di nebulizzazione di acqua, anche provvisorio, in attesa della fornitura delle prime apposite macchine (*fog-cannon*) per la riduzione delle particelle di polveri sospese generate dalla movimentazione e stoccaggio dei materiali nei parchi primari, OMO, Coke Nord e GRF, di cui alla *prescrizione 12*;
- c) entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, attivazione di un sistema di nebulizzazione di acqua, anche provvisorio, in attesa della fornitura delle prime apposite macchine (*fog-cannon*), al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri da manipolazione e stoccaggio materiali polverulenti previste dalla *prescrizione 70 quarto punto*, nelle more della realizzazione dell'intervento di copertura area GRF e area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata;
- d) rimodulazione del crono programma degli interventi di depolverazione *stock house* dell'AFO/2 di cui alla *prescrizione 16*, risolvendo possibili conflitti con le attività di chiusura degli edifici e con l'esercizio dell'AFO/2, la cui fermata era prevista a gennaio 2013 in base alla comunicazione ILVA prot. DIR 211/12 del 09 novembre 2012, per garantire la realizzazione del sistema nei tempi che saranno ridefiniti dall'Autorità Competente;
- e) entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, aggiornamento del crono programma per l'attuazione della *prescrizione 36* per consentire all'Autorità Competente di stabilire un tempo certo di attuazione;
- f) contenimento della durata delle emissioni visibili, durante il caricamento della miscela nelle batterie 9-10 della cokeria, entro il tempo limite dei 30 secondi indicati nella *prescrizione 41*;
- g) contenimento entro il valore limite di emissione per il parametro polveri, indicato nella *prescrizione 42*, per le batterie 9-10 nel reparto cokefazione della cokeria;
- h) contenimento entro il valore limite di particolato (*g/ctoke*), di cui alla *prescrizione 49*, contenuto nel flusso di vapore acqueo in uscita dalla torre di spegnimento n. 7, asservita alle batterie 11-12 della cokeria; considerato inoltre che le ultime caratterizzazioni dell'acqua di reintegro al circuito chiuso delle torri di spegnimento risalgono all'anno 2011, si richiede inoltre di effettuare e trasmettere con frequenza trimestrale, congiuntamente alla prescritta relazione periodica, nuovi rapporti di analisi effettuando campionamenti mensili in ingresso dell'acqua di reintegro e di ricircolo, al fine di verificare il mantenimento del basso contenuto di carico organico nell'acqua utilizzata per lo spegnimento del coke;
- i) consegna di relazione attestante le valutazioni quantitative delle emissioni complessive provocate dalle non conformità di cui ai precedenti punti, con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate.

In considerazione dei regimi sanzionatori di cui all'articolo 29-*quattordecies* del Decreto Legislativo 152 del 2006 e di cui alla Legge 231/12, ove applicabili, la presente informativa è inviata sia alla Procura della Repubblica competente per territorio sia al Garante di Governo per il monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ILVA S.p.A. di Taranto.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Si fa presente, infine, che potranno essere evidenziati ulteriori aspetti ad esito dell'attività di valutazione definitiva della documentazione che verrà fornita da ILVA S.p.A. in riferimento alle richieste formulate durante il controllo.

Distinti saluti.